Rassegna Stampa

di Venerdì 16 aprile 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica	Imprese			
1	Il Sole 24 Ore	16/04/2021	MACCHINE UTENSILI: BALZO DE 49% NEL PRIMO TRIMESTRE (L.Orlando)	3
34	Il Sole 24 Ore	16/04/2021	TERZIETA' PER LE PERIZIE PER INDUSTRIA 4.0 (R.L.)	6
Rubrica	Economia			
1	Il Sole 24 Ore	16/04/2021	SEMPLIFICAZIONI: 110% SENZA DOPPIA CONFORMITA', CODICE APPALTI RIVISTO (G.Santilli)	7
Rubrica	UE			
31	Italia Oggi	16/04/2021	FOTOVOLTAICO TAGLIO AIUTI A NORMA UE	10
Rubrica	Fisco			
1	Il Sole 24 Ore	16/04/2021	GENERAL CONTRACTOR, NIENTE SCONTI SULLE ATTIVITA' SOLO DI COORDINAMENTO (G.Latour)	11
1	Italia Oggi	16/04/2021	SUPERBONUS GARANTITO PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (F.Poggiani)	14
Rubrica	Fondi pubblici			
3	Il Sole 24 Ore	16/04/2021	AL FIANCO DEL PNRR OLTRE 70 MILIARDI IN PIU' DI DISAVANZO FINO AL 2033 (G.Tr.)	15
9	Italia Oggi	16/04/2021	RECOVERY FATTO DA UNA SQUADRA (A.Fanna)	17
Rubrica	Pubblica Amministrazione			
14	Il Sole 24 Ore	16/04/2021	RIFORMARE LA PA, MISSIONE DIFFICILE MA NON IMPOSSIBILE (U.Fantigrossi)	18
34	Italia Oggi	16/04/2021	P.A., PRIMO PASSO PER I CONTRATTI (L.Oliveri/F.Cerisano)	20
37	Italia Oggi	16/04/2021	CONCORSI, IL PASTICCIO DEI TITOLI (L.Oliveri)	21

Quotidiano

Data

16-04-2021

Pagina Foglio

1/3









159329

1

Industria delle macchine in decollo

La ripresa. Nel primo trimestre un balzo del 158% sul mercato interno. Ordini in aumento del 32% rispetto al 2019 Barbara Colombo (Ucimu): «Dati sicuramente positivi ma che vanno ben ponderati con un periodo difficile a inizio 2020»

Pagina a cura di

Luca Orlando

«Da quello che vediamo è tornato il lavoro. Perché se non fosse così, le aziende non investirebbero».

Logica ineluttabile, quella di Mauro Biglia, corroborata dalla raccolta ordini del costruttore di torni piemontese, che nel primo trimestre, grazie soprattutto alla ripresa del mercato nazionale, vede un balzo della domanda del 50%.

Spia ancora una volta affidabile (il tornio è la prima cartina di tornasole della domanda del settore) di un movimento più ampio, che porta le macchine utensili italiane a battere nuovi record in termini di commesse. Inequivocabili i dati dell'associazione di categoria, Ucimu-Sistemi per produrre, che tra gennaio e marzo vedonoun balzo degli ordini vicino al 50%. Risultato di un progresso a doppia cifra oltreconfine, oscurato però dal più che raddoppio delle commesse italiane, una crescita del 158% che porta il volume assoluto a nuovi massimi: per massa di commesse acquisite si tratta infatti del miglior primo trimestre dal 2007, un valore di ordini del 32% più alto di quello registrato nel primo trimestre 2019. Domanda aggiuntiva che inverte un trend negativo registrato nel corso dell'intero 2020, quando ai vincoli di offerta sperimentati nella fase di lockdown si sono aggiunte le incertezze di mercato, che hanno spinto numerose aziende a congelare o rinviare i propri progetti di investimento. Euforia da placare, dunque, in attesa di valutare la solidità del trend. «I dati - spiega la presidente di Ucimu Barbara Colombo sono sicuramente positivi e ci permettono di tirare un po'il fiato dopo mesi di grande difficoltà. Detto ciò, gli incrementi rilevati vanno ben ponderati: essi, infatti, si confrontano con i risultati messi a segno in un periodo, quello della prima parte del 2020, davvero difficile. Il mercato interno, che già a fine 2020 avevamo percepito avesse ripreso a macinare ordini, sta

sto anche dalle misure di incentivo straordinario - aggiunge il direttore agli investimenti in nuove tecnologie vendite di Salvagnini (sistemi di lavodi produzione previsti dal Piano razione lamiera) Tommaso Bonuzzi Transizione 4.0.». Se nel breve perio- - perché questo è il nostro miglior trido la domanda torna a crescere, que-mestre di sempre. Difficile prevedere sto non spazza via del tutto le nubi sul il futuro ma intanto vediamo una dofuturo del settore, uno dei più colpiti manda molto forte dall'Italia, così coche impedisce od ostacola fortemente Usa, paesi ripartiti alla grande». non solo l'attività commerciale ma anche quelle, fondamentali, di collaudo, assistenza e manutenzione. Limiti, spiega Barbara Colombo, che rischiano di limitare le opportunità che alcuni mercati sono in grado di offrire in questo momento.

Un primo punto di svolta è atteso in autunno, quando Milano tornerà dopo sei anni ad ospitare Emo, la più importante rassegna globale per il comparto delle macchine utensili. La manifestazione ha raccolto al momento adesioni da 28 paesi ma molte imprese attendono certezze. «Alle autorità di governo - commenta la presidente di Ucimu - chiediamo di poter avere al più presto indicazioni chiare e puntuali, perché l'organizzazione della presenza ad un evento di questo tipo va definita ora».

A partecipare a Emo, per la prima volta, sarà ad esempio Blm, produttore di macchine per la lavorazione di tubo e lamiera, 400 addetti e 350 milioni di ricavi. Fatturato che alla luce dei risultati del primo trimestre potrebbe spingersi fino al nuovo record. «La domanda - spiega il responsabile dello sviluppo mercato Giovanni Zacco - è molto al di sopra delle attese, il risultato di una "molla" caricatasi per mesi e che ora finalmente si è sbloccata. I nostri ordini del primo trimestre sono praticamente raddoppiati e anche ad aprile questo trend prosegue. Crescita che riusciamo a cogliere al meglio in Italia mentre all'estero ci sono problemi in più legati ai limiti imposti agli spostamenti. L'organizzazione? Abbiamo assunto e continuiamo ad assumere. Certo, stiamo iniziando a porci il problema della sostenibilità di questa corsa, se il mercato va avanti così fatichiamo a stargli

rispondendo bene, sostenuto in que- dietro». «Facciamo già qualche ora di dai vincoli alla mobilità delle persone, me dalla Germania, dalla Cina e dagli



BARBARA COLOMBO Presidente Ucimu-Sistemi per produrre



16-04-2021

Pagina Foglio

3/3


1





INNOVATION DAYS IL 22 APRILE Giovedì 22 aprile, dalle ore 9:30, è dedicato alla Lombardia il primo appuntamento di Innovation Days-La Fabbrica del Futuro, roadshow del

Sole 24 Ore e Confindustria per raccontare l'innovazione delle imprese. Partecipazione gratuita, registrandosi all'indirizzo www.ilsole24ore.com/id2021



Fonte: Centro Studi UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE



Terzietà per le perizie per industria 4.0

Agevolazioni

Da chiarire se il requisito coincide con l'indipendenza della revisione contabile

Le formule chiavi in mano «macchinario 4.0 + perizia» possono mettere a rischio il credito d'imposta per investimenti in beni 4.0 per assenza di "terzietà" da parte del tecnico asseveratore. La normativa prevede, per poter agevolare i beni aventi un costo superiore a 300 mila euro, che l'impresa acquisisca una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali. In alternativa, è idoneo allo scopo un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Il documento elaborato deve attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato Ao all'allegato B annessi alla legge di Bilancio 232/2016, la data di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e le modalità di integrazione dei macchinari in azienda. Nulla vieta che, anche per i beni di valore inferiore, al posto della dichiarazione di atto notorio del legale rappresentante, sia comunque prodotta un'analoga perizia a maggior tutela del beneficiario.

Il nodo terzietà

La circolare dell'agenzia delle Entrate n. 4/e del 30 marzo 2017 ha specificato che il firmatario della perizia deve dichiarare la propria "terzietà" rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia stessa. In questo senso, è stata la circolare direttoriale 15 dicembre 2017, n. 547750 del ministero dello Sviluppo economico, recante «Istruzioni per l'adempimento documentale relativo alla perizia per la fruizione dell'iper-ammortamento», a fornire il modello di dichiarazione che il perito deve rilasciare unitamente alla perizia.

La deontologia degli ingegneri

Il codice deontologico degli inge-

gneri può sembrare poco chiaro sul tema ma alcuni punti danno indicazioni preziose. In particolare, il codice prevede che l'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

Il requisito dell'indipendenza

Sono diversi gli enti, tra cui le regioni, che si sono posti il problema dell'indipendenza dei revisori laddove molti bandi richiedono delle perizie contabili di accompagnamento a domande di agevolazione e conseguenti rendicontazioni. In questo senso, incrociando le norme e i codici Ifac con, ad esempio, gli orientamenti dell'Autorità di gestione del Por Fesr al revisore dei conti del beneficiario predisposti dalla Regione Toscana, emergono alcune indicazioni su casistiche in cui l'indipendenza del tecnico non può essere garantita. In questo senso, casi lampanti di legame con il fornitore possono essere i rapporti di parentela. Tuttavia, la terzietà potrebbe essere minata anche dalla sussistenza di altre relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, eventualmente anche se interrotte nel recente passato. In generale, il ricorrere di altre situazioni che possano compromettere o condizionare l'indipendenza del tecnico è comunque un potenziale ostacolo all'incarico.

Terzietà e indipendenza

È evidente che se fosse applicato al concetto di terzietà quanto previsto nell'ambito del requisito di indipendenza, rischiano di tramutarsi in problemi tutti quei casi in cui, anche al di fuori di una formale collaborazione di affari che renderebbe palese il conflitto di interessi, il tecnico che assevera i macchinari venduti dalla stessa impresa fornitrice risulti frequentemente la stessa persona. Per evitare contestazioni future sarebbe opportuno che l'Agenzia, che ha introdotto il vincolo di terzietà, chiarisse cosa intende con questo termine e se deve essere assimilabile al requisito di indipendenza.

-Ro.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Semplificazioni: 110% senza doppia conformità, codice appalti rivisto

Verso il decreto

Nelle prime bozze Valutazioni d'impatto ambientale più veloci

Si scalda il lavoro sul decreto Semplificazioni, con proposte, testi normativi e relazioni che arrivano a Palazzo Chigi da singoli ministeri

o commissioni interministeriali. Dalle prime bozze emerge un codice degli appalti semplificato ma non cancellato: per le valutazioni ambientali obiettivo di tagliare i tempi da 310 a 170 giorni; appalti integrati; ipotesi di proroghe su danno erariale e abuso d'ufficio; affidamenti senza gare; estensione del silenzio-assenso. E superbonus 110% senza doppia conformità.

Santilli —a pag. 4

Edizione chiusa in redazione alle 22





Pnrr: tempi dimezzati per la Via, 110% senza doppia conformità

Verso il DI semplificazioni. Per le valutazioni ambientali obiettivo da 310 a 170 giorni. Appalti integrati e ipotesi di proroghe su danno erariale, abuso d'ufficio, affidamenti senza gare. Silenzio-assenso esteso

Giorgio Santilli

Un codice degli appalti semplificato ma non cancellato, con l'eliminazione ove possibile delle norme ridondanti rispetto alle direttive Ue (il cosiddetto «gold plating»), con uno spazio crescente per i contratti integrati di progettazione e lavori affidati a una stessa impresa, con una nuova lista di commissari straordinari, con il rafforzamento delle banche dati pubbliche per digitalizzare le gare e accelerare la qualificazione dei concorrenti (che comunque avverrà dopo e non prima della presentazione delle offerte), con la concentrazione dei lavori su stazioni appaltanti affidabili, anche in chiave sostitutiva di amministrazioni deboli. Ancora, la prorogafino al 2026 delle norme straordinarie del Dl 76/2020, in particolare danno erariale, abuso d'ufficio, semplificazione delle certificazioni antimafia, conferenza di servizi semplificata e affidamenti senza gara o con procedure ridotte. Poi, uno dei punti-chiave, il quasi dimezzamento dei tempi per la valutazione di impatto ambientale (Via) dai 310 giorni previsti dalla procedura ordinaria (prevista dal decreto semplificazioni del 2020 e mai applicata) a 170 giorni con procedura accelerata per il Pnrreil Pniec (da valutare se mediante commissione speciale o con il rafforzamento dell'attuale commissione con personale assunto a tempo pieno). E, sempre in materia di Via, l'eliminazione delle duplicazioni dei pareri regionali e l'introduzione di una «stanza prelimi-

nare» che aiuterebbe i proponenti a innalzare la qualità progettuale o, in alternativa.bocciaresubito(conl'obbligo di ripresentazione) progetti privi di requisiti(oallegati)minimi.Epoic'è il grande nodo della semplificazione procedurale del Superbonus 110% con l'eliminazione della «doppia conformità» - che sta creando ritardi anche dell'ordine dei sei mesi a causa degli archivi cartacei dei comuni - e la restituzione degli interventi agevolati al loro regime di autorizzazione ordinaria (Cila se è edilizia libera, Scia se è demolizione e ricostruzione). C'è anche il rafforzamento ed estensione del silenzio-assenso, con la possibilità per il privato-in caso di inerzia della Pa-di autocertificarsi l'attestazione del termine trascorso e la proposta di riduzione dei tempi per l'autotutela delle Pa. Eancora, la semplificazione dei procedimenti per la banda larga e la riforma delle procedure per la rigenerazione urbana e demolizione/ricostruzione, eliminando la frenata arrivata su centri storici e zone omogenee A dall'articolo 10 del Dl 76/2020. Infine, semplificazioni delle procedure di spesa in programmi come quelli del Piano energetico o del dissesto idrogeologico, dove pesal'intreccio di competenze fra governo e regioni.

Si scalda il lavoro sul decreto Recovery Semplificazioni, si mettono sul tavolo proposte "pesanti", che stavolta sembrano and are al nocciolo delle questioni, ci sono le prime bozze - contesti ma decisione il governo l'ha presa ed è normativi e relazioni - che arrivano da già significativa: il decreto legge sarà singoli ministeri (Infrastrutture, Funzione pubblica, Transizione ecologica) o da commissioni interministeriali -

come quella sul codice degli appalti al ministero delle Infrastrutture - create proprio per cercare punti di convergenza fra posizioni in partenza lontane.

Palazzo Chigi non ha ancora coordinato il dossier: molte delle proposte sono ancora da vagliare, confrontare, esaminare. Non sarà un lavoro facile. Probabilmente la prossima settimana si comincerà a entrare nel vivo, se l'obiettivo è approvare entro la prima o al più tardi la seconda settimana di maggio.

Rispetto ai due precedenti decreti di questa specie (lo sblocca cantieri dell'aprile 2019 e il semplificazioni di nove mesi fa), l'approccio sembra oggi invertito: dal metodo "catalogo", con centinaia di proposte senza priorità arrivate dai ministeri, che costrinsero a polemiche sterili e a un lavoro di selezione di 3-4 mesi sia il governo gialloverde che quello giallo-rosso, si passa oggi a proposte che sembrano partite con il piede giusto e l'attenzione focalizzata sui nodi che frenano opere pubbliche e private.

D'altra parte, quest'anno non si può scherzare etutti sono chiamati a fare sul serio, anche le amministrazioni che tradizionalmente frenano la semplificazione per difendere iloro poteri di veto: il Pnrr non consente a nessuno di mettersi di traverso ed è interesse di tutti creare corsie realmente veloci. La partita non mancherà di momenti duri, l'arbitro sarà a Palazzo Chigi. Una priunico. Altro fattore non irrilevante: stavolta sembra esserci una maggioranza larga per semplificare davvero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pronte le prime bozze che arrivano da ministeri e tavoli interministeriali. Il decreto sarà unico



16-04-2021

Pagina Foglio

3/3

1



Verso il decreto semplificazioni Recovery



CODICE APPALTI Via il gold plating

Codice semplificato, ma non cancellato: eliminazione delle norme inutilmente ridondanti rispetto alle direttive Ue



VIA Riduzione dei tempi

Obiettivo da 310 a 170 giorni, consultazione ridotta e confronto preliminare. Potenziamento degli organici



SUPERBONUS Via la doppia conformità

Gli interventi incentivati potrebbero tornare al loro regime autorizzatorio ordinario



RIGENERAZIONE URBANA Via l'articolo 10 del DI 76 Riforma della norma del DI semplificazioni 2020 per Icentri storici e zone omogenee A



SILENZIO ASSENSO L'autodichiarazione

Possibilità per il privato di autocertificare il termine trascorso per la formazione del silenzio assenso



LE PROROGHE

Danno erariale e abuso ufficio Proroga per alcune norme del

DI semplificazioni in scadenza a fine anno (anche antimafía, conferenze di servizi)



BANDA ULTRA LARGA Procedure più veloci

Silenzio assenso, conferenza di servizi, termini ridotti e Scia per superare l'inerzia decisionale



PNRR E PNIEC Corsie veloci

Procedure accelerate a tutto campo per i progetti che fanno parte del Recovery e del Piano Energia



RIDURRE I TEMPI DELLA VIA

Per la valutazione di impatto ambientale l'obiettivo è ridurre ancora i tempi del procedimento dai 310 giorni previsti dal DI semplificazioni

(mai applicati finora) a 170 giorni. Previsto anche il potenziamento degli organici o dell'attuale commissione o di una commissione speciale per i progetti del Pnrr e del Pniec



) Data

16-04-2021

Pagina 31

Foglio 1



SENTENZA

Fotovoltaico Taglio aiuti a norma Ue

La norme italiane del 2014 che hanno tagliato gli incentivi agli impianti fotovoltaici non violano il diritto dell'Unio-ne europea. Lo ha sancito la Corte di giustizia con sentenza del 15 aprile 2021, relativa alle cause riunite C-798/18 e C-799/18, riferite al contenzioso acceso presso il Tar Lazio dalla federazione nazionale $delle\ imprese\ elettrotecniche$ ed elettroniche (Anie) e da altri imprenditori. L'organizzazione nel 2018 ha contestato in seno al tribunale amministrativo la normativa italiana emanata quattro anni prima in materia di produzione di energia da impianti fotovoltaici, che ha ridotto gli incentivi (o differito il pagamento degli stessi), incidendo negativamente sulle convenzioni in corso. In particolare, sono finiti nel mirino i decreti ministeriali del 6 e 17 ottobre 2014 che hanno dato attuazione all'art. 26 del decreto-legge 91/2014, convertito nella legge n. 116/2014. L'erogazione degli incentivi di cui veniva contestato il «taglio» era regolata da convenzioni siglate tra il 2003 e il 2014 da alcuni imprenditori, gestori di impianti fotovoltaici con la società pubblica Gestore dei servizi energetici (Gse).

© Riproduzione riservata----





16-04-2021

Pagina Foglio

1/3



Superbonus 110%

General contractor, niente sconti sulle attività solo di coordinamento



Gavelli e Latour —а рад. 33





General contractor esclusi dal 110% Ammessi i servizi legati ai lavori

Superbonus - 58

L'agenzia delle Entrate boccia la detrazione delle attività di mero coordinamento

C'è un'apertura importante: possibile riaddebitare le fatture dei professionisti

Giorgio Gavelli Giuseppe Latour

La mera attività di coordinamento del general contractor è esclusa dal perimetro del superbonus. L'agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 254, chiude la porta ai contraenti generali, dopo che qualche giorno fa la Dre Lombardia aveva spiegato come questo tipo di compenso non possa essere oggetto di detrazione nel quadro del 110 per cento.

C'è, però, un'apertura: rientrano, infatti, nel superbonus tutti i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle praticheamministrative e fiscali, anche nel caso in cuitali costi siano sostenuti (tramite un mandato senza rappresentanza) dal general contractor e poi riaddebitati al committente. Queste spese professionali possono, quindi, essere inserite dal general contractor in fattura e regolarmente detratte. In altre parole, sono tagliati fuori i general contractor puri, che fanno solo il coordinamento, mentre possono rientrare quelli che si pongono come "interlocutori unici" per l'espletamento dei vari interventi e che fatturano le spese per lavori e prestazioni al committente.

Il quesito arriva da un contribuente, che spiega di avere appaltato «tutti gli interventi a un unico soggetto che agisce come contraente generale, offrendo in un unico contratto sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventiche quello di progettazione». Lo schema prevede che i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori eper l'effettuazione delle pratiche siano fatturati dal professionista al contraente generale, che poili addebita al cliente, in virtù di un mandato senza rappresentanza. La domanda è se questo schema sia compatibile con il superbonus.

L'Agenzia spiega che il general con-

tractorè una figura «normativamente individuata» solo dalla disciplina dei contratti pubblici, mentre nel privato la sua attività è disciplinata «nell'ambito dell'autonomia contrattuale». In questo quadro, sono agevolabili al 110% tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione. Non rientrano in questa definizione i corrispettivi per attività di mero coordinamento, che sono assimilabili ai compensi riconosciuti all'amministratore di condominio(circolare n. 30/E/2020). Peraltro, nel caso esaminato, il contribuente aveva chiarito che il general contractor non riceve alcun compenso per l'attività di coordinamento.


Rientrano nel 110%, invece, i costi direttamente imputabili alla realizzazione dell'intervento, come la progettazione, i servizi di coordinamento in materia di sicurezza e salute, la redazione dell'Ape, la direzione lavori e il servizio di responsabile lavori, i compensi pattuiti per la contabilità dell'opera, perl'asseverazione tecnica e di congruità dei prezzi nonché per il rilascio del visto di conformità.

Il contribuente, quindi, può accedere al superbonus e anche esercitare l'opzione per lo sconto in fattura da parte del general contractor in relazione ai costi che l'impresa, in qualità di "fornitore unico", gli fattura per i servizi professionali necessari per i lavori e per le relative pratiche.

Compresi il visto e le asseverazioni, i cui incarichi sono attribuiti dal committente ma che sono fatturati al general contractor. Il quale paga queste spese e (in virtù del mandato senza rappresentanza) le riaddebita al committente, senza alcun ricarico, indicandoli esplicitamente in fattura con tanto di riferimento al professionista che ha prestato il servizio.

Questo permette di raggiungere i principali scopi che, in genere, i contribuenti si prefiggono ricorrendo al general contractor: attribuire ad un unicosoggettola regia dell'opera senza dover contrattare con decine di soggetti differenti e non trovarsi a ricevere tante fatture da soggetti diversi. Infatti, se taluni fornitori richiedono il pagamento, altri accettano solo la cessione del credito e solo alcuni accettano lo sconto in fattura, non solo si moltiplicano i modelli di comunicazione alle Entrate ma diventa anche più difficile la gestione dei Sal.

RIPRODUŽIONE ŘISERVATA



CNS-NOMISMA

Un accordo per la gestione

Cns-Consorzio Nazionale Servizi, che rappresenta una rete di oltre 150 imprese socie, si propone come General Contractor in grado di gestire l'intero processo di intervento, a beneficio delle consorziate. E ha siglato un accordo con Nomisma Opera (che supportare le imprese di territorio a diventare General Contractor) per coprire tutta Italia per un'offerta in grado di far presa sulle difficoltà decisionali dei condomini.

CAF-CIA

Troppo pochi i lavori del 110%

Caf-Cia chiede la proroga: l'ammontare dei lavori a detrazione di progetto - ricorda il presidente Alessandro Mastrocinque - sono risultati pari a 733 milioni di euro che si trasformano in 806 milioni di crediti ceduti. Quanto invece ai lavori realizzati e ammessi a detrazione essi ammontano a 508 milioni che si trasformano alla fine in 559 milioni di euro. «È necessario - afferma Mastrocinque - prevedere una proroga almeno a tutto il 2023 e snellire le procedure».

Quotidiano

) Data

16-04-2021

Pagina Foglio

3/3

1





CONFERMATO

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedi e il venerdi) saranno dedicati ad analizzare casi concreti sul 110%

IL PUNTO DI EQUILIBRIO

Per l'Avvocato generale Ue gli Stati devono riconoscere la filiazione, tra un bambino e una coppia gay, per consentire l'esercizio dei diritti. I Paesi possono però non riconoscere il vincolo nell'atto di nascita

Mef Sarà reintrodotta la moratoria mutui per gli autonomi -p.39

Avvocato generale Ue Figli di coppie gay, documento con entrambi i genitori -p.42





(talta Ocel

Poggiani a pag. 28

commerciali

Risposte delle Entrate. Per le Onlus cade il limite delle unità su cui si può intervenire

Enti non commerciali col 110%

Il bonus prescinde da tipologia e uso degli immobili

di Fabrizio G. Poggiani

Inti non commerciali sicuri destinatari del superbonus 110%, a prescindere dalla tipologia degli immobili posseduti e dalla relativa utilizzazione. Per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le as-sociazioni di promozione sociale, costituite anche nella veste giuridica di fondazioni. la fruibilità della detrazione maggiorata del 110% non subisce nemmeno la limitazione relativa alla esecuzione degli interventi su un massimo di

Con una raffica di risposte ad altrettanti interpelli (nn. 249, 250, 251 e 252) del 14 aprile scorso, l'Agenzia del-le entrate ribadisce quanto già indicato in taluni interpelli precedenti ovvero sulla fruibilità del superbonus del 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, da parte di organiz-zazioni non lucrative di utili-tà sociale (Onlus), di organizzazioni di volontariato (Odv) e di associazioni di promozione sociale (Aps); si evidenzia,

peraltro, che con la recente risposta n. 239 (si veda *ItaliaOggi* di ieri) l'Agenzia delle entrate ha già analizzato le peculiarità di una cooperativa sociale, Onlus di diritto.

In particolare, le risposte richiamate riguardano alcune fondazioni, talune qualificabili anche Onlus e una ex Ipab, proprietarie di numerosi immobili di diversa tipologia (in particolare, B/1, e B/5) sui quali è intenzione, a cura di detti enti, eseguire degli in-terventi di efficientamento energetico, quali il cappotto e l'installazione di pannelli iso-lanti, nonché di sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento a pompa di calore.

Quindi, sebbene le istanze facciano riferimento a diverse tipologie di intervento, le stesse avevano, come necessità comune, quella di com-prendere se la disciplina re-lativa al superbonus risulta applicabile a tali tipologie di soggetti, per quali interventi e, soprattutto, su quali tipologie di immobili.

Nei richiamati documenti di prassi, l'Agenzia delle entrate precisa, in primo luogo, che per i soggetti individua-ti dalla lettera d-bis), del comma 9 dell'art. 119 del dl 34/2020, la detrazione maggiorata del 110% spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto dei medesimi interventi (trainanti e trainati), ferma restando l'esclusione prevista dal comma 15-bis dell'art. 119, sulla base del quale non sono ammessi al superbonus i lavori eseguiti sulle unità abitative di pregio ovvero censite in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9, in tale ultimo caso se non aperte al pubblico.

Per le dette fondazioni

Onlus non trova applicazione la condizione contenuta nel comma 10 del citato art. 119 riferito alla possibilità di beneficiare della detrazione maggiorata del 110% limitatamente a due unità im-mobiliari poiché tale norma è applicabile esclusivamente alle persone fisiche (circ. 30/E/2020 risposta 2.2.1).

Nella valutazione delle singole fattispecie, poi, l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile deve essere effettuata, applicando le regole contenute nel citato art. 119 del dl 34/2020. tenendo conto della natura degli immobili e del tipo di intervento da realizzare (risposta n. 250). Con particolare riferimento

al caso della fondazione istituita come istituzione pubblica di assistenza e beneficienza (ex Ipab) che ha deliberato la trasformazione in fondazione di diritto privato (risposta n. 251), considerato che l'ente citato non è stato espressamente contemplato tra i soggetti destinatari del 110%, di cui alla lett. d-bis) del citato comma 9 dell'art. 119 del dl 34/2020 (non si è qualificata Onlus), l'agenzia ha negato la possibilità di accesso al 110% per gli interventi effettuati sugli immobili dalla stessa posseduti ma ha utilmente precisato che alla stessa non è precluso, nel rispetto dei requisiti previsti dalla nor-

mativa, di beneficiare delle detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e di miglioramento antisismico (sisma bonus), di cui agli articoli 14 e 16 del dl 63/2013.

Infine, l'Agenzia delle en-trate ha chiarito che per tali tipologie di enti non commer-ciali, l'agevolazione spetta a prescindere dalla circostan-za che l'edificio sia o meno costituito in condominio, con conseguente possibilità di accedere alla detrazione maggiorata del 110% anche con riguardo agli interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di proprietà dei citati soggetti (risposta n. 252), naturalmen-te nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti indicati dalla disciplina più volte richiamata.

-© Riproduzione riservata-Le risposte a imerpello sul sito www. IO italiaoggi.it/documenti-italiaoggi



Al fianco del Pnrr oltre 70 miliardi in più di disavanzo fino al 2033

Il Piano per la ripresa

Nel Recovery «largo» interventi aggiuntivi per 169 miliardi

Lo scostamento bis per finanziare il piano complementare di investimenti vale oltre 70 miliardi in 12 anni. Poco più di 30 saranno attivati tra 2022 e 2026, gli altri invece entreranno in gioco tra 2027 e 2033. Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza che il governo Draghi sta completando prima del passaggio in consiglio dei ministri e in programmi paralleli alla Rrf, rap-Parlamento trova nel Def le sue prime cifre ufficiali. Cifre costruite su un Pnrr «largo», che affianca alle risorse comunitarie della Recovery and Resilience Facility due fondi nazionali: quelli di sviluppo e coesione, già fatti scendere in campo dalle bozze lasciate dal Conte-2, e appunto il «fondo di investimento complementare» finanziato per metà per spese negli anni del Recovery e per il resto nel periodo 2027-2033.

In questo modo, calcola il ministro dell'Economia Daniele Franco nella premessa al Documento di economia e finanza, l'Italia da qui al 2026 potrà contare su «169 miliardi aggiuntivi rispetto alla programmazione esistente», all'interno di un «perimetro complessivo del Piano» che in tutto

vale 237 miliardi. Numeri ciclopici, a patto di riuscire ad attuare davvero il maxi-piano di spesa indispensabile per riportare il Paese sulla strada della crescita.

A queste cifre si arriva per tappe. La base è rappresentata dalla Recovery and Resilience Facility, il fondo finanziato dai bond comunitari che alimentano gli interventi per la ripresa della Ue. In base ai parametri aggiornati, la quota italiana vale 191,5 miliardi, frutto di una leggera crescita della quota di sovvenzioni, da 65,4 miliardi a 68,9, e di una piccola riduzione della parte di prestiti, da 127,6 a 122,6 miliardi.

Con l'intervento aggiuntivo dei presentati prima di tutto dal React-Eu, si arriva a 206 miliardi. L'ultimo mattone rappresentato dagli impegni italiani porta il tutto a quota 237 miliardi. Risorse per circail 40% destinate al Mezzogiorno, secondo i calcoli che la ministra per il Sud Mara Carfagna ha presentato in Unificata a Regioni ed enti locali.

Mail Def non si ferma qui, e propone anche una divisione aggiornata tra interventi sostitutivi e aggiuntivi nei fondi della Recovery and Resilience Facility. Al primo capitolo rimanderanno 68.6 miliardi, distribuiti fra ambiente, ricerca, formazione, inclusione sociale e salute.

Le spese aggiuntive saranno invece da 54 miliardi.

Tocca a queste risorse il compito di accelerare la ripresa italiana nel

difficile lavoro di colmare le voragini aperte dalla pandemia e soprattutto di ricostruire un terreno economico più fertile di quello che il Paese aveva prima della crisi, Il Def, però, non permette di tradurre in cifre puntuali l'effetto espansivo attribuito a questi programmi.

La distanza che separa il Pil «tendenziale», che classicamente è quello calcolato a politiche invariate, da quello «programmatico», che rappresenta l'obiettivo del governo, vale l'1% cumulato fra 2021 e 2023. Ma non è questo dato a misurare la forza potenziale del Recovery, dal momento che gli effetti del Piano elaborato dal Conte-2 sono già inclusi nel tendenziale. Che in questo modo risulta più vivace rispetto a quello ordinario, ma di conseguenza è meno distante da quello fissato come obiettivo. Al punto che nel 2022 la crescita del Pil «tendenziale rafforzato», 2%, è superiore di due decimali a quella del programmatico (1,8%): segno che in quell'anno il governo già ipotizza un aggiustamento di bilancio.

Per i numeri definitivi non si dovrà comunque attendere troppo. Palazzo Chigi e il Mef stanno lavorando a un consiglio dei ministri sul Pnrr che dovrebbe già tenersi la prossima settimana, in vista dell'informativa alle Camere che Draghi terrà il 26 e il 27 aprile.

> -M.Rog. -G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Premier. Mario Draghi





16-04-2021

Pagina 3

Foglio

2/2



Miliardi

Il perimetro del Piano nazionale di ripresa e resilienza in senso stretto di cui 169 aggiuntivi rispetto alla programmazione esistente

Miliardi

I fondi del piano distribuiti per gli investimenti in ambiente, ricerca, formazione, inclusione sociale e salute. già programmati

Miliardi

Le risorse del fondo React-Eu che si aggiungerano al Piano nazionale di ripresa e resilienza portandone il valore complessivo a 237 miliardi

Miliardi

Le risorse destinate ad interventi aggiuntivi. Le risorse complessive del piano saranno destinate per il 40% al Sud

Mentre Conte voleva farlo da solo. E infatti ha prodotto un documento giudicato irricevibile

Recovery fatto da una squadra Sarà presentato in Parlamento il 26 e 27 di aprile prossimi

DI ANTONIO FANNA

talia Oggi

l Consiglio dei ministri ha deciso lo scostamento di bilancio da 40 miliar-di di euro. È il settimo che il Parlamento è chiamato ad approvare da quando è scoppiata la pandemia, il secondo nei due mesi di Mario Draghi a Palazzo Chigi. Giuseppe Conte ne aveva varati 5 per complessivi 140 miliardi, Draghi, in 60 giorni, ha raggiunto quota 72 miliardi.

A fine gennaio, l'allora ministro Roberto Gualtieri con un eccesso di ottimismo aveva dichiarato che sarebbe stato l'ultimo sforamento. Invece no. «Questo è l'anno in cui non si chiedono soldi, si

danno soldi», ha detto Draghi il mese scorso aggiungendo: «Verrà il momento in cui dovremo guardare al debito ma non è questo». Si riferiva alle regole europee del Patto di stabilità, sospese fino al 2022, dopo di che probabilmente cam-bieranno.

Parallelamente, il governo è im-pegnato in un ampio giro

di consultazioni sul Piano nazionale di ripresa e resi-

I ministri stanno incontrando Regioni e parti sociali per raccogliere gli ul-timi via libera: il Pnrr sarà illustrato in Parlamento



Daniele Franco

il 26 e 27 aprile per esse-re presentato all'Unione Europea entro il 30 aprile, termine che accomuna tutti i Paesi dell'Ue, la quale poi

Siamo dunque a una svolta cruciale per il governo Draghi, nato proprio perché i 191 miliardi di finanziamenti europei fossero gestiti meglio di quanto stava facendo il precedente esecutivo: uno dei dossier su cui si impuntò Matteo Renzi era proprio la governance del Recovery italiano, che Conte voleva accentrare su di sé senza alcuna trasparenza

> avrà tre mesi per valutazioni e approvazioni, men-tre Draghi l'ha delegata a una struttura che fa capo al

ministro **Daniele Franco**. Siamo dunque a una svolta cruciale per il governo Draghi, nato proprio perché i 191 miliardi di finanziamenti europei fossero gestiti meglio di quanto stava facendo il precedente esecu-tivo: uno dei dossier su cui si impuntò Matteo Renzi era proprio la governance del Recovery italiano, che Conte voleva accentrare su di sé senza alcuna traspa-


Le consultazioni sono svolte dai ministri incaricati da Draghi di attua-re il Pnrr, cioè i tecnici da lui scelti per decidere obiettivi e vigilare sull'at-tuazione: lo stesso Franco, Cingolani, Colao, Gio-vannini e Messa, più Car-fagna e Speranza. Proprio quest'ultimo potrebbe però rivelarsi l'anello debole della catena.

Non è in scussione la fiducia di Draghi nei suoi confronti: la «grande stima» nel ministro della Salute dichiarata dal premier nell'ultima conferenza stampa per arginare le critiche di **Matteo** Salvini non è di circostanza. La sostituzione di Spe-

ranza, ieri difeso a spada tratta dal Pd, non è all'or-dine del giorno, contrariamente alle indiscrezioni riportate dai giornali.

La minaccia per Spe-

ranza, e per il governo, non arriva dalle tensioni interne alla nuova maggio-



ranza; d'altra parte, l'au-mento del plafond per le imprese e l'allentamento della stretta sulle riaperture vanno nel senso auspi-cato dalla Lega e ottengono l'effetto collaterale di allentare la pressione di Salvini sul governo.

pericolo viene dalle inchieste sull'operato del precedente governo, quella

di Bergamo sul piano pandemico e quella di Roma sulle mascherine. La pm bergamasca Rota ha detto che i vertici del ministero sono stati «reticenti» su Alzano e Oms. Se ora fosse indagato qualche dirigente della Sanità, che dovrà fare Roberto Speranza_. IlSussidiario.net

© Riproduzione riservata





Riformare la PA, missione difficile ma non impossibile

Le stide dello Stato

Umberto Fantigrossi

certamente dovuta alla indiscussa prudenza del presidente del Consiglio Mario Draghi la circostanza che nel suo discorso di insediamento davanti al Parlamento alla riforma della pubblica amministrazione, pur definita improcrastinabile, egli abbia dedicato solo pochi cenni. Si tratta di uno scoglio su cui le ricorrenti promesse di tutti i governi succedutisi negli anni, dal dopoguerra a oggi, si sono

quasi sempre arenate, essendosi per lo più limitati a inondare il contesto, su cui si dovrebbero muovere uffici e funzionari con rapidità e snellezza, di una massa di norme ingestibile e al limite dell'inconoscibilità.

Da qui il risultato opposto della paura della firma, dalla parte del pubblico, e dell'incertezza assoluta dei propri diritti e dell'esito del procedimento da parte di cittadini e imprese. Una missione impossibile quindi?

Forse no. ad alcune condizioni.

La prima è di avere una visione o, meglio, una concezione complessiva della Pa, che consiglierei al ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta di ricavare dall'insegnamento del suo conterraneo Feliciano Benvenuti: una pubblica amministrazione democratica, che responsabilizza il cittadino, coinvolgendolo in un procedimento in cui il rapporto di potere si riequilibria, giungendo a una decisione di qualità perché si avvale dell'apporto di più punti di vista e si fonda su un più vasto consenso e che quindi guarda al cittadino né come un nemico né come un semplice "cliente", ma come un alleato che coopera per un fine comune.

Si tratta di una concezione liberale, che punta al rafforzamento del cittadino e lo svincola dalla tradizionale sudditanza, che è spesso anche all'origine della corruzione.

Si potrebbe partire dall'affermare, in ogni settore dell'azione amministrativa, il "diritto alla risposta", perché è nel silenzio e nell'inerzia che si annida il peggio dell'azione degli Enti pubblici. Ma non una risposta qualsiasi e in puro stile burocratico, ma leale e collaborativa: che possa quindi indirizzare a una soluzione del problema in tempi rapidi, minimizzando il sacrificio del privato e indicando tempi e modi di conclusione del passaggio burocratico, ovviamente nei limiti rigorosi della legge.

Un obbligo di lealtà sanzionato pesantemente, in modo che venga superato il timore della firma e la tentazione di non far nulla, ribaltando il problema sulla scrivania del giudice.

A proposito di quest'ultima, sempre una concezione liberale non può che respingere ogni proposta, peraltro chiaramente in contrasto con l'art. 113 della Costituzione e con l'ordinamento comunitario, di sbarazzarsi dei giudici amministrativi.

Al contrario, una seconda riforma di grande efficacia, per





16-04-2021

14 Pagina 2/2 Foglio



combattere l'eccesso di contenzioso (peraltro più temuto che reale) e assicurare efficacia e legalità nell'impiego dei fondi europei, potrebbe essere quella di sperimentare, in questo specifico settore, un'esecutorietà degli atti rafforzata.


Una sorta di "sospensiva al contrario": cioè la sottoposizione dei provvedimenti che attuino progetti a valenza comunitaria a un visto di esecutività dei giudici amministrativi, da attribuire all'esito di un immediato contraddittorio aperto a tutti i possibili interessati. Del tipo di quello della scena del matrimonio davanti all'altare: chi è contro questa decisione parli ora o taccia per sempre.

Un visto ovviamente impugnabile in appello ai soli fini risarcitori, ma senza più possibilità di essere sospeso nei suoi effetti immediati. Una terza riforma di facile attuazione, che attuerebbe la direttiva che il presidente Draghi ha annunciato nel suo discorso, di selezionare nelle assunzioni le migliori competenze e attitudini, è quella di imporre in qualsiasi tipo di concorso pubblico (e di

selezione nella galassia delle partecipate) la videoregistrazione di tutte le prove ed i colloqui orali. L'esperienza insegna, infatti, che è proprio all'orale che si vedono

volare in alto gli asini raccomandati, senza che di questo crimine contro la buona amministrazione resti traccia alcuna e vi sia rimedio efficace.

In conclusione, è ben vero che il compito è di tale portata e difficoltà da far tremare i polsi anche di un uomo certamente pugnace come il nuovo ministro, ma il momento è favorevole ed è fondamentale prendere la direzione giusta, facendo anche poche cose, ma certamente di grande impatto anche nell'immaginario collettivo.



P.a., primo passo per i contratti Firmato il Cenq 2019-2021. I comparti restano quattro

DI LUIGI OLIVERI

talla Occil

E FRANCESCO CERISANO rimo passo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici. Ieri Aran e organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi del Contratto collettivo nazionale quadro, necessaria per stabilire quali siano i comparti e le aree interessati al triennio contrattuale 2019-2021. Questo passaggio permette, dunque, ai comitati di settore, i soggetti, cioè, che esprimono la rappresentatività dei datori di lavoro pubblici, di fornire all'Aran le direttive per avviare la contrattazione della nuova stagione, nel rispetto della tempistica accelerata richiesta dal ministro Renato Brunetta, Il Ccnq conferma nella sostanza dell'accordo siglato ieri, prevede la composizione dei comparti, figlia proprio della riforma del 2009, promossa da Brunetta nella sua prima esperienza a Palazzo Vidoni. Ritroviamo i quattro comparti presi in considerazione nella precedente tornata contrattuale dedicata al triennio 2016-2018: Funzioni centrali, Istruzione e ricerca,

Funzioni locali e Sanità.

L'articolo 8 del Ccnq attribuisce ai contratti collettivi nazionali di lavoro il compito di regolamentare gli istituti in modo unitario, ma prevede che essi siano costituiti da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all'area, e anche da «eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina». Queste parti «speciali» potranno all'occorrenza disciplinare specifiche professionalità che continuino a richiedere, anche nel nuovo contesto, una peculiare regolamentazione. Visto che la stagione di riforme della p.a. probabilmente passerà anche per la definizione di nuove figure professionali dotate di peculiari competenze tecniche, l'esplicita riserva ai Ccnl della possibilità di dedicare aree particolari di contrattazione può rivelarsi particolarmente dotate di postazioni operative lungimirante. Ovviamente, il

ti, si era presentato il problema anche in modalità telematica. dell'ascrizione della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (Pta) operante nel servizio sanitario nazionale al comparto delle Funzioni locali. L'articolo 1, comma 687, della legge 145/2018 ha previsto che tale dirigenza torni nel comparto Sanità. Ma, si tratta di un'ingerenza normativa non corretta, perché la definizione dei comparti è competenza esclusiva della contrattazione collettiva, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del dlgs 165/2001. In attesa di dirimere questa questione, l'articolo 7, comma 2, che «la composizione delle Aree di cui al comma 1 verrà definita in apposita successiva sessione negoziale, che dovrà concludersi entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto».

Le parti, in sostanza, hanno scelto di proseguire il negoziato al fine di definirne la composizione. In attesa che magari quel comma 687 venga abolito in occasione di qualche legge di riforma riguardante la pubblica amministrazione.

Pubblicato il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici

E stato pubblicato ieri sul sito del dipartimento della Funzione pubblica il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, validato dal Comitato tecnico-scientifico a fine marzo e finalizzato a consentire la ripresa delle selezioni concorsuali in presenza a partire dal 3 maggio. Il protocollo è stato armonizzato alle norme in materia di concorsi contenute nel decreto legge n.44/2021. Oltre all'obbligo (per i candidati e per il personale addetto alle selezioni) di presentare il referto negativo di un tampone rapido o molecolare effettuato non oltre le 48 ore antecedenti lo svolgimento delle prove, il protocollo prevede l'obbligo di indossare mascherine FFP2 e la distanza minima di 2.25 metri tra i candidati e con personale. Le aule saranno (scrittorio e sedia) distanzia-

campo di applicazione del Ccnq te di almeno 2,25 metri l'una è limitato al solo personale dall'altra, in modo da assicurare pubblico in regime di «privatiz- a ogni candidato un'area di 4,5 zazione», indicato dall'articolo metri quadri. Ogni prova selet-1, comma 2, del dlgs 165/2001. tiva dovrà concludersi entro 60 Nelle scorse settimane, proprio minuti. Le prove orali e le proper la definizione dei compar- ve pratiche potranno svolgersi

-© Riproduzione riservata-





I chiarimenti della Funzione pubblica (e dell'Anci) non fugano i dubbi sulle norme del dl 44

Concorsi, il pasticcio dei titoli

Sostituiscono le preselezioni ma sono valutabili anche dopo

di Luigi Oliveri

talla Occi

a valutazione dei titoli non deve avere funzione preselettiva o limitativa del numero dei partecipanti ai concorsi. L'articolo 10 del dl 44/2021 si sta rivelando sempre di più una norma sfortunata, pensata male e scritta in modo criptico, tanto che per gli operatori sono molte di più le incertezze rispetto a prima.

Un primo elemento di com-plessità della riforma riguarda la funzione e il momento nel quale valutare i titoli. L'artico-lo 10, comma 1, lettera c), prevede tra le «modalità semplificate» lo svolgimento di «una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione

del punteggio finale». Secondo la Funzione pubblica (e anche secondo l'Anci, si veda *ItaliaOggi* di ieri), tale valutazione ha la funzione di sostituire le prove preselettive finalizzate all'ammissione delle vere e proprie prove con-

In sostanza, visto che la norma prevede di condizionare l'ammissione alle successive fasi concorsuali, tale tesi ritiene che la valutazione dei titoli vada considerata come una fase preliminare proprio all'accesso alle prove scritta e orale e, appunto, sostituirebbe le vecchie preselezioni a quiz, quelle che in particolare affollano palazzetti dello sport, fiere e strutture utilizzate dalle pubbliche amministrazioni, per dare in fondo vita a ciò che è null'altro se non una vera e propria lotteria delle ammissioni al concorso. Ma, se così fosse, la norma porrebbe rimedio alla cabala e all'effetto ghigliottina, rischiando però di allungare di molto i tempi delle operazioni, visto che la valutazione dei titoli è proprio una delle attività maggiormente complesse e oberanti

Tra l'altro, la valutazione dei titoli, nella prima fase, applicando le disposizioni del dpr 445/2000 dovrebbe farsi solo su autocertificazioni, con un tasautocertificazioni, con un tasso di sviste e di errori, voluti o meno, molto elevato, che finirebbe per alterare e di molto gli esiti dei punteggi.

Una seconda tesi appare, però, preferibile. Come si nota rileggendo la norma, essa non dispone affatto che la valuta-zione dei titoli sia condizione preliminare per l'ammissione «al concorso»; anzi, si tratta di una fase che condiziona lo svolgimento di «successive fasi concorsuali», senza indicare esattamente quale, lo scritto piuttosto dell'orale. Il testo della norma non vieta, dunque, di collocare la fase della valutazione dei titoli dopo la prova scritta e prima della prova orale, come del resto da sem-pre prevede l'articolo 8 del dpr 487/1994, che colloca l'adempimento prima della correzione degli scritti.

În effetti, una volta che le p.a. si organizzino in modo che la prima ed unica (salvo i concorsi per selezionare i dirigenti) prova scritta sia tenuta on line. anche in sedi geograficamente differenziate, come consente

la norma, non vi è più ragio-ne alcuna di porsi il problema delle preselezioni finalizzate a scremare il numero dei partecipanti. La prima prova svolta mediante sistemi informatici consente di evitare le adunanze oceaniche negli stadi e, soprattutto, una correzione molto veloce, specie se basata su domande a risposte multiple "chiuse" Di fatto, la prima prova diviene essa stessa scremante e selettiva. Appare quindi, oltre che possibile sul piano giuridico, molto più razionale collocare la valutazione dei titoli a valle della prova scritta, in modo che si prendano in considerazione solo i titoli dei candidati capaci di superare la prima prova, in vista dell'orale. C'è, poi, il pro-blema di capire cosa si valuta. I «titoli legalmente riconosciuti» non dovrebbero porre proble-mi. Si tratta di titoli di studio, cioè diplomi, lauree triennali o vecchio ordinamento o nuovo ordinamento, master, dottorati ed ogni altra attività di formazione che dia appunto un titolo riconosciuto. C'è da capire se valgano anche quelli professio-

nali, gestiti dalle regioni o solo i titoli riconosciuti dalla normativa statale. Più complesso è il tema della «esperienza professionale». L'articolo 10, comma 1, lettera c), considera la loro valutazione come «eventuale» Oggettivamente, in assenza di un sistema standard di certificazione di tale esperienza e di pesatura per i punteggi, utilizzare questo criterio senza creare disparità e possibili abusi appare molto difficile. In ogni caso, è evidente che precedenti esperienze professionali, tanto nel pubblico quanto nel privato, finiscono per essere di ostacolo ai giovani, che non possono ovviamente vantarne. Di qui la legittima protesta di molti giovani aspiranti concorsisti che in rete, radunati sotto l'hashtag #ugualiallapartenza, chiedono al governo di modificare le norme del decreto legge 44.

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura di Francesco Cerisano fcerisano@italiaoggi.it

